



**Data di pubblicazione:** 22/02/2021

**Nome allegato:** *determinazione n 44 del 22 febbraio 2021.pdf*

**CIG:** 8222463F1B;

**Nome procedura:** *Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50/2016, volta all'affidamento del «Servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione regionale Basilicata dell'INPS», per la durata di 48 mesi, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.*



## **DETERMINAZIONE n. 44 del 22 febbraio 2021**

**OGGETTO:** Servizio di vigilanza armata presso le Sedi Inps della regione Basilicata  
Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D.lgs. 50/2016, volta all'affidamento del Servizio di vigilanza armata presso gli immobili della Direzione Regionale Basilicata dell'INPS, per la durata di 48 mesi, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016, da svolgersi attraverso l'impiego del Sistema telematico in modalità ASP gestito da Consip.

Importo complessivo, quale plafond massimo di spesa, di €1.311.475,41 (euro unmilionetrecentoundiciquattrocentosettantacinque/41), IVA esclusa, pari ad € 1.600.000,00 (Euro unmilione seicentomila/00), IVA inclusa, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 14.100,00 + IVA al 22% pari a € 17.202,00 IVA inclusa, per un totale complessivo pari a € 1.617.202,00 (unmilione seicentodiciassettemiladuecentodue/00) imputato sul capitolo di spesa 5U1104014/03 dall'1.04.2021 al 31.03.2025.

Codice Identificativo di Gara (CIG): 8222463F1B

**Annullamento dell'aggiudicazione** disposta con determina n. 35 del 3 febbraio 2021 a favore di Cosmopol Basilicata srl, Contrada Sant'Eustachio Pennini 22, Avellino (AV) – P.I. 02893030649.

**Nuova aggiudicazione** a favore dell'operatore economico secondo in graduatoria: ATI Vigilanza Città di Potenza, sede legale via Marrucaro, 3 – Potenza, partita IVA 00869740761, codice fiscale 00869740761.

### **IL DIRETTORE REGIONALE**

**VISTA** la determinazione presidenziale n.110 del 28.07.2016 con la quale è stata istituita la Direzione regionale di Basilicata;

**PREPOSTO** all'incarico di titolarità della Direzione regionale di Basilicata con delibera del C.d.A. n.101 del 16 dicembre 2020;

**VISTA** la legge n.88 del 9 marzo 1989;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante «*Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza*»;

**VISTO** il D.P.R. 24 settembre 1997 n.366;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n.89/2016, modificato con determinazione presidenziale n.125/2017 e da ultimo con deliberazione del C.d.A. n.4 del 6.05.2020;

**VISTO** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'Istituto adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del C.d.A. n. 119 del 25.10.2019;

**VISTO** il Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'INPS, approvato dal C.d.A. con provvedimento n. 172 del 18 maggio 2005;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" ed in particolare l'art. 1, comma 8, il quale prevede che l'organo di indirizzo politico adotti, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione;

**VISTO** il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Istituto 2020-2022, adottato con la determinazione n. 14 del 29/1/2020 dell'Organo munito dei poteri del C.d.A. e la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 4 del 24 marzo 2020;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 23 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato approvato in via definitiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico patrimoniale generale dell'INPS per l'anno 2021;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «*Codice dei contratti pubblici*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 91 del 19 aprile 2016 - Supplemento Ordinario n. 10;

**VISTO** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 103, in data 5 maggio 2017;

**VISTO** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, avente ad oggetto "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.178 del 16.7.2020 - Suppl. Ordinario n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14.09.2020 - Suppl. Ordinario n. 33;

**PREMESSO** che:

- con determinazione a contrarre n. 108 del 17.07.2020 questa Direzione regionale ha avviato una procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi

dell'art. 60, del D.lgs. 50/2016, volta all'affidamento del Servizio di vigilanza armata presso gli immobili della Direzione Regionale Basilicata dell'INPS, per la durata di 48 mesi, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016, da svolgersi attraverso l'impiego del Sistema telematico in modalità ASP gestito da Consip, nella quale era stato nominato quale Responsabile del procedimento la dott.ssa Teresa Vizzuso, in forza presso questa Direzione regionale della Basilicata;

- alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, prevista per le ore 18.00 del 15.09.2020, sono pervenute n. 5 offerte da parte dei seguenti operatori economici sul sistema telematico in modalità ASP gestito da Consip:
  - ✓ VIGILANZA CITTÀ DI POTENZA SOC.COOP (VIGILANZA CITTÀ DI POTENZA SOC.COOP, ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE SRL, VULTUR SECURITY SRL)
  - ✓ G4 VIGILANZA (TIGERPOL, LA SENTINELLA SRL, G4 VIGILANZA)
  - ✓ SICURITALIA IVRI S.P.A.
  - ✓ COSMOPOL BASILICATA S.R.L.
  - ✓ ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL (ISTITUTO DI VIGILANZA L'AQUILA SOC. COOP., ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL);
- con determinazione dirigenziale n.147 del 7.10.2020 è stata nominata la Commissione giudicatrice, ai sensi e per gli effetti degli artt. 77 e 78 del Codice dei Contratti pubblici;
- con determinazione n. 152 del 21.10.2020, all'esito della verifica della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti nell'ambito delle rispettive Buste A, venivano ammessi tutti gli operatori economici alla fase successiva di valutazione delle offerte tecniche;
- all'esito della valutazione delle buste tecniche, la Commissione Giudicatrice ammetteva tutti i concorrenti e assegnava i seguenti punteggi discrezionali, così come riparametrati secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara:
  - ✓ Vigilanza Città di Potenza SOC. COOP. (Istituto di Vigilanza, Metronotte Srl, Vultur Security Srl, Vigilanza Città di Potenza SOC. COOP.) - punti 48,74 (quarantottovirgolasettantaquattro);
  - ✓ Cosmopol Basilicata Srl punti 59,30 (cinquantanovevirgolatrenta);
  - ✓ G4 Vigilanza (Tigerpol, La Sentinella Srl, G4 Vigilanza) punti 53,52 (cinquantatrevirgolacinquantadue);
  - ✓ Istituto di Vigilanza La Torre Srl (Istituto di Vigilanza L'Aquila SOC. COOP, Istituto di Vigilanza La Torre Srl) punti 43,18 (quarantatrevirgoladiciotto);
  - ✓ Sicuritalia IVRI SPA punti 49,24 (quarantanovevirgolaventiquattro);
- a seguito valutazione delle offerte economiche la Commissione giudicatrice assegnava i seguenti punteggi economici:
  - ✓ Cosmopol Basilicata Srl punti 29,53 (ventinovevirgolacinquantatre);
  - ✓ G4 Vigilanza (Tigerpol, La Sentinella Srl, G4 Vigilanza) punti 20,54 (ventivirgolacinquantaquattro);
  - ✓ Sicuritalia IVRI SPA punti 22,43 (ventiduevirgolaquarantatre);

- ✓ Vigilanza Città di Potenza SOC. COOP. (Istituto di Vigilanza, Metro-notte Srl, Vultur Security Srl, Vigilanza Città di Potenza SOC. COOP.)- punti 29,79 (ventinovevirgolasettantanove);
- ✓ Istituto di Vigilanza La Torre Srl (Istituto di Vigilanza L'Aquila SOC. COOP, Istituto di Vigilanza La Torre Srl) punti 25,00 (venticinquevirgolazero);
- che il punteggio globale – tecnico ed economico - relativo a ciascun operatore ha determinato la seguente graduatoria:
  1. COSMOPOL BASILICATA S.R.L. (Singolo operatore economico)
  2. VIGILANZA CITTÀ DI POTENZA SOC.COOP (ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE SRL, VULTUR SECURITY SRL, VIGILANZA CITTÀ DI POTENZA SOC.COOP) (R.T.I. costituendo)
  3. G4 VIGILANZA (TIGERPOL, LA SENTINELLA SRL, G4 VIGILANZA) (R.T.I. costituendo)
  4. SICURITALIA IVRI S.P.A. (Singolo operatore economico)
  5. ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL (ISTITUTO DI VIGILANZA L'AQUILA SOC. COOP., ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL) (R.T.I. costituendo);
- l'offerta di Cosmopol Basilicata Srl è risultata anomala sulla base di quanto stabilito dall'art.97 del Codice, avendo ottenuto un punteggio sia tecnico che economico superiore ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi;
- all'esito del procedimento di verifica dell'anomalia la Commissione giudicatrice, di concerto con il Rup, valutando l'offerta aggiudicataria nella sua complessità, con verbale n. 9 del 22.01.2021 ha ritenuto accoglibili le giustificazioni presentate da Cosmopol Basilicata Srl;
- con determinazione n. 35 del 3 febbraio 2021 è stata approvata, dunque, la graduatoria di seguito riportata ed è stata disposta l'aggiudicazione a favore dell'operatore primo in graduatoria:
  1. COSMOPOL BASILICATA S.R.L. (Singolo operatore economico)
  2. VIGILANZA CITTÀ DI POTENZA SOC.COOP (ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE SRL, VULTUR SECURITY SRL, VIGILANZA CITTÀ DI POTENZA SOC.COOP) (R.T.I. costituendo)
  3. G4 VIGILANZA (TIGERPOL, LA SENTINELLA SRL, G4 VIGILANZA) (R.T.I. costituendo)
  4. SICURITALIA IVRI S.P.A. (Singolo operatore economico)
  5. ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL (ISTITUTO DI VIGILANZA L'AQUILA SOC. COOP., ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL) (R.T.I. costituendo)

**CONSIDERATO** che è stata avviata la procedura di verifica dei requisiti di ordine generale a mezzo AVCpass sulla piattaforma ANAC e contestualmente la verifica dei requisiti di idoneità professionale, della capacità economico-finanziaria e delle capacità tecniche e professionali;

**CONSIDERATO che:**

1. in data 4/02/2021 il Ministero della Giustizia attraverso il sistema informatico del casellario ha rilasciato copia per uso amministrativo dei certificati del casellario giudiziale per i componenti del CdA della Cosmopol Basilicata srl. Due di essi - n. 630936/2021/R per il legale rappresentante e n. 630937/2021/R per uno dei consiglieri – sono risultati con esito positivo stante la presenza di carico pendente consistente in **decreto penale di condanna** ex art 459 cpp per il reato di cui agli artt. 110 c.p., artt. 9 e 17 T.U.L.P.S. poiché in concorso fra loro – rispettivamente nella veste di titolare della Cosmopol Basilicata srl e della Cosmopol spa – violavano le norme che disciplinano gli istituti di vigilanza;
2. nel contesto delle verifiche in materia di regolarità contributiva, ex art. 80, c.4 del Codice, è emerso che l'operatore aggiudicatario è stato destinatario di accesso ispettivo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro in data 10.12.2018 con contestazione di mancato versamento di contribuzione INPS. Avverso il Verbale Unico di Accertamento n. 2018004637/ODL del 10.12.2018 la Cosmopol ha presentato ricorso amministrativo in data 15/02/2019 che è stato respinto dal Comitato Amministratore FPLD dell'INPS nella seduta del 12.11.2019. Ha fatto seguito in data 15/05/2019 la notifica all'Istituto del ricorso presentato da Cosmopol al **Giudice del Lavoro con prossima udienza fissata al 22/04/2021**. Pur tuttavia, i Durc sono stati sempre rilasciati con esito positivo, in quanto il ricorso amministrativo prima e quello giudiziario dopo, hanno sospeso la riscossione del credito;

**VERIFICATO** che dei **carichi pendenti e del giudizio in corso l'operatore ha omesso dichiarazione obbligatoria** negli atti di gara e più precisamente:

- a) nelle dichiarazioni obbligatorie dell'ALLEGATO 4 al disciplinare di gara "DGUE\_MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)", sia nella versione prodotta in allegato alla domanda di partecipazione alla gara che nella versione post soccorso istruttorio;
- b) nelle dichiarazioni obbligatorie dell'Allegato 5 al Disciplinare di Gara "DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE E CONTESTUALI DICHIARAZIONI DI IMPEGNO ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000" sia nella versione allegata alla domanda di partecipazione alla gara che nella versione post soccorso istruttorio;
- c) nella "DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' resa ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000" dal socio unico della Cosmopol Basilicata srl, vale a dire la Cosmopol spa;

**CONSTATATO** che **si sono rese false dichiarazioni obbligatorie:**

- **a mezzo DGUE, parte III, sez. C**, quando alla domanda " *l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all'art.80, c.5, lett.c) del Codice?*" l'operatore risponde "NO" e a seguire, alla domanda " *l'operatore economico può confermare di: a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione;*

- b) *non aver occultato tali informazioni?*" in entrambe le risposte l'OE dice "NO";
- nella DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' resa ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 dal socio unico della Cosmopol Basilicata srl, vale a dire la Cosmopol spa;

**RICORDATO** l'art. 57 della direttiva 2014/24/UE secondo cui le cause di esclusione dell'operatore economico rilevano nel caso in cui coinvolgano un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale soggetto o una persona avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo dello stesso;

**CONSIDERATO** altresì che:

1. **è stata accertata l'esatta matrice dell'illecito professionale** sotteso ai decreti penali di condanna del legale rappresentante e di un consigliere del CdA in concorso fra loro per il reato di cui agli artt. 110 c.p., artt. 9 e 17 T.U.L.P.S. acquisendo gli atti del giudizio direttamente dal GIP presso il Tribunale di Torre Annunziata (NA) con pec INPS.6480.15/02/2021.0000937;
2. **per valutare l'integrità e l'affidabilità dell'operatore aggiudicatario** sono state acquisite agli atti attestazioni oggettive di gravi illeciti professionali e inadempienze della stessa Cosmopol Basilicata srl o del soggetto controllante in quanto socio unico nel contesto di precedenti gare aventi ad oggetto i medesimi servizi e che hanno causato l'esclusione dalle procedure. **Fatti, circostanze, condanne passate in giudicato** anch'esse non menzionate nelle dichiarazioni obbligatorie rese in sede di partecipazione alla gara d'appalto presso questa Direzione regionale. Le principali di esse si riportano di seguito:

- a) **Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 27/11/2020, n. 7471**, che ha visto parte in causa la **Cosmopol Basilicata srl quale concorrente escluso** in sede di verifica dei requisiti da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera nella sua veste di stazione appaltante per l'affidamento dei servizi di vilanza armata. Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità del provvedimento di esclusione del 22.07.2019 per non aver dichiarato precedenti penali per gravi illeciti professionali che in tale circostanza hanno coinvolto il socio di maggioranza della società controllante la Cosmopol Basilicata srl e per violazione degli obblighi in materia di assunzione dei disabili. Anche in tale circostanza è stata prodotta in gara dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n.445 del 2000, reticente ed incompleta. In tale circostanza l'esclusione dalla gara è stata sostenuta anche dall'Avvocatura di Stato in un parere fornito alla SA, dove si scrive che

**la mancata indicazione della condanna «non può essere ritenuta irrilevante» rispetto al «vincolo fiduciario che deve sussistere tra «amministrazione aggiudicatrice ed operatore economico».** La sentenza di primo grado aveva ritenuto illegittima

l'esclusione perché l'omessa dichiarazione, assunta a presupposto del provvedimento, riguardava il socio unico persona giuridica e non persona fisica. La Corte Costituzionale, è addivenuta alla conclusione che *"il socio unico, a prescindere dall'essere persona fisica o giuridica, determina e condiziona la volontà, le scelte e l'operatività della società controllata. Da tanto consegue che è sicuramente riconosciuta la facoltà della stazione appaltante di desumere il compimento di "gravi illeciti" da ogni vicenda pregressa dell'attività professionale dell'operatore economico (qui da intendersi complessivamente inteso, dunque anche in conseguenza degli illeciti del socio sovrano) di cui sia accertata la contrarietà ad un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 ottobre 2020, n. 5967; 14 aprile 2020, n. 2389). E per giurisprudenza costante, spetta alla stazione appaltante, nell'esercizio di ampia discrezionalità, apprezzare autonomamente le pregresse vicende professionali dell'operatore economico, persino se non abbiano dato luogo ad un provvedimento di condanna in sede penale o civile, perché essa sola può fissare il "punto di rottura dell'affidamento nel pregresso o futuro contraente"* (Cons. Stato, sez. V, 26 giugno 2020, n. 4100; 6 aprile 2020, n. 2260; 17 settembre 2018, n. 5424; Cass. civ., Sez. Unite, 17 febbraio 2012, n. 2312)." E ancora: *"E' ritenuto "socio sovrano" il socio persona fisica o società che detiene la larga maggioranza del capitale di una società; dunque il socio che in una società in cui vige il principio maggioritario, avendo il dominio dell'assemblea ordinaria e straordinaria, ha il potere di nomina esclusiva degli amministratori e dei sindaci e può decidere le modifiche dell'atto costitutivo e determinare le decisioni più rilevanti."*

Si ricava dalla sentenza del Consiglio di Stato Sez. V, 27/11/2020, n. 7471 che nell'assetto societario della Cosmopol Basilicata srl al momento della sua partecipazione alla gara indetta dalla Procura presso il Tribunale di Matera, l'allora socio unico della Cosmopol Basilicata srl era la Cosmopol spa – colui che il Consiglio di Stato ha definito *"socio sovrano"* – ed oggi, nell'attuale assetto societario di Cosmopol Basilicata srl, è ancora socio unico. Le scelte della società, dunque, sono determinate dalla stessa persona giuridica sia nell'attuale compagine societaria che in quella immediatamente pregressa che ha visto la Cosmopol Basilicata srl nel 2019 concorrente escluso alla gara presso la Procura della Repubblica del tribunale di Matera. In entrambi i casi nel ruolo di *"socio sovrano"* **che nella compagine sociale riveste un ruolo influente per le scelte della società..... e se questa è giudicata inaffidabile per aver commesso un illecito nella pregressa attività professionale, inaffidabile può essere considerata – in virtù appunto del suo potere necessariamente condizionante le decisioni di gestione – anche la società che dirige o è in grado di orientare con le sue indicazioni"** (Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 2020, n. 3507);

- b) Sentenza della Corte di Cassazione n. 18015 del 14 settembre 2016 emessa avverso la Cosmopol spa** – socio unico e società controllante della Cosmopol Basilicata srl - a chiusura del giudizio tributario per gravi irregolarità fiscali in accoglimento del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di revoca del credito di imposta per € 159.900,00, prenotato a credito dalla Cosmopol in misura superiore a quanto spettante in applicazione della regola “de minimis” di cui all’art. 7, comma 10, della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, richiamato dall’art. 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale condanna, non menzionata nelle dichiarazioni obbligatorie rese **per la gara presso questa Direzione regionale**, si configura di per se stessa come motivo di **esclusione per violazione dell’art.80, c.4, D.Lgs.50/2016, oltre che ai sensi dell’art. 80, c.5, lett) c-bis), D.Lgs.50/2016;**
- c) Sentenza n. 5848/18 del TAR per la Campania, sede di Napoli, Sezione V pubblicata il 10.10.2018 di **annullamento dell’aggiudicazione di Cosmopol S.p.A., in proprio e quale mandataria di RTI con Rangers S.r.l.**, della gara indetta per l’affidamento del servizio di vigilanza armata delle strutture dell’ASL NA 3 SUD, lotto 1. Il giudice ha ritenuto che risultasse certamente integrata una causa di esclusione dalla partecipazione alla gara de qua, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.lgs. 50/2016, sussistendo una violazione definitivamente accertata, così come attestato dalla certificazione dell’Agenzia delle Entrate del 21 novembre 2017, che attesta a carico della Cosmopol un’iscrizione a ruolo di €. 159.900,00 per recupero credito d’imposta – anno 2005/2006. E a nulla rileva, ai fini di questa Direzione regionale e della sua valutazione in merito all’affidabilità dell’aggiudicataria, che in sede di appello la pronuncia del TAR sia stata riformata sull’assunto che "al momento della partecipazione alla gara, non poteva ritenersi sussistente un carico pendente, per effetto della sola Sentenza della Corte di Cassazione n.10815/16, essendo necessaria, ai sensi dell'art. 1. commi 421 e s.s. L. n. 311/2004 l'emissione di specifico avviso di recupero del credito di imposta (alla data della partecipazione alla gara in corso di emissione)" con l’ulteriore specifica che, in sede di gara pubblica, ai fini del possesso dei requisiti previsti dall' art. 80, d.lg. n. 50 del 2016 , la definitività dell'accertamento tributario decorre non dalla notifica della cartella esattoriale - in sé, semplice atto con cui l'agente della riscossione chiede il pagamento di una somma di denaro per conto di un ente creditore - bensì dalla comunicazione di quest'ultimo;
- d) **Esclusione di Cosmopol spa e di Cosmopol Basilicata srl dalla gara indetta dalla Regione Basilicata** per “Servizi di vigilanza armata, custodia-portierato e altri servizi di vigilanza presso le sedi delle AA.SS.LL./A.O.R. SAN CARLO/ IRCSS CROB/ GIUNTA

REGIONALE/ CONSIGLIO REGIONALE/ ARPAB/ ARDSU DELLA REGIONE BASILICATA - SIMOG 6491056 con bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale - Contratti Pubblici n.115 del 05.10.2016, sulla GUUE n. 2016/S 190-342186, in data 01.10.2016. Cosmopol spa è stata esclusa (verbale del 12.11.2018 e determinazione 20AB.2018/D.00229 16/11/2018) per aver omesso di dichiarare l'inadempimento tributario definitivamente accertato con sentenza della Corte di Cassazione n.18015 del 14/09/2016 a sua volta riconducibile alla sussistenza del motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del D.Lgs 50/2016. L'esclusione è stata confermata con attivazione degli adempimenti di cui all'art.80, c.12, D.Lgs.50/2016 per aver reso falsa dichiarazione nei documenti di gara e richiamato altresì il c.6 dell'art.80 del codice. Cosmopol Basilicata srl è stata esclusa a seguito verifica dell'anomalia dell'offerta perché l'offerta è apparsa inaffidabile (verbale del 12.11.2018 e determinazione 20AB.2018/D.00229 16/11/2018);

- e) Gara d'appalto per Servizio di vigilanza armata, custodia e portierato presso gli uffici dell'ente Provincia di Potenza indetta con determina a contrattare n. 3782 del 22/12/2016. **L'aggiudicazione a favore del concorrente ATI Cosmopol Basilicata s.r.l. - Cosmopol s.p.a. è stata annullata con sentenza del TAR Basilicata n. 727/2017** per l'offerta tecnica non congrua;
- f) Gara d'appalto per la fornitura del Servizio di vigilanza armata e altri servizi di vigilanza presso le sedi dell'Azienda Sanitaria indetta con Deliberazione n. 2017/00234 del 11/04/2017 dall'ASP di Potenza. La stazione appaltante ha disposto **l'esclusione di Cosmopol spa dalla gara** (verbale RUP 10.10.2019 e deliberazione 2019/00781 del 29/11/2019) per non aver dichiarato la sentenza di condanna passata in giudicato n.18015/2016 della Corte di Cassazione;

**DATO ATTO** che tutta la documentazione a comprova è stata acquisita formalmente ed è agli atti dell'ufficio;

**PRESO ATTO** che anche per le condanne e i contenziosi sopra citati l'aggiudicataria:

- 1)** ha **dichiarato di non essersi resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, omettendo le informazioni dovute obbligatoriamente** nell'ALLEGATO 4 al disciplinare di gara "DGUE\_MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)", nella parte III, sezione C), punto 4°, sia nella versione prodotta in allegato alla domanda di partecipazione alla gara che nella versione

post soccorso istruttorio. Stessa omissione è stata riscontrata nelle dichiarazioni obbligatorie dell'Allegato 5 al Disciplinare di Gara "DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE E CONTESTUALI DICHIARAZIONI DI IMPEGNO ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000", sia nella versione allegata alla

domanda di partecipazione alla gara che nella versione post soccorso istruttorio, e nessun cenno nella "DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' resa - facoltativamente - ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000" dal socio unico della Cosmopol Basilicata srl, vale a dire la Cosmopol spa;

**2) ha reso false dichiarazioni obbligatorie a mezzo DGUE, parte III, sez. C, quando alla domanda " l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all'art.80, c.5, lett.c) del Codice?" l'operatore risponde "NO" e a seguire, alla domanda " l'operatore economico può confermare di: a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione; b) non aver occultato tali informazioni?" in entrambe le risposte l'OE dice "NO".**

**VALUTATA** la non integrità ed affidabilità ex D.Lgs. 50/2016, art. 80:

- comma 4, per aver l'aggiudicatario "*.....commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse.....*"
- comma 5, lett. c) per aver raccolto questa stazione appaltante prove sufficienti che dimostrano "*che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità*"
- comma 5, lett. c-bis) per aver l'operatore economico "*tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante ...*" con "*informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione*"
- comma 5, lett. f-bis) per aver l'operatore economico presentato "*nella procedura di gara in corso ..... dichiarazioni non veritiere*";

**RICHIAMATO** l'art. 80, comma 6) del Codice secondo il quale "*Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5*";

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 17) del disciplinare di gara, che regola lo svolgimento della procedura di gara e la procedura di verifica dei requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario, mediante richiesta alle autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli operatori nella dichiarazione integrativa del Concorrente in ordine alle clausole di esclusione e che in caso di non rispondenza si procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione (art. 17, lett.G, 2° capoverso);

**RICORDATO** che la stazione appaltante procede ad effettuare secondo quanto previsto dal DPR 445/2000 i controlli sulle dichiarazioni rese durante l'intero procedimento di aggiudicazione della gara e che, nel caso tale verifica non dia esito

positivo la stazione appaltante procede: all'esclusione dei soggetti dalla procedura; a revocare l'aggiudicazione formulata, a scorrere la graduatoria per la nuova aggiudicazione; relativamente all'aggiudicatario revocato, all'escussione della cauzione provvisoria prodotta e alla segnalazione del fatto all'ANAC;

**CONSIDERATO** inoltre che le risultanze della verifica delle autodichiarazioni dei concorrenti presentate per la partecipazione alla gara è sottratta a qualsiasi autonomia di giudizio di valutazione dell'Ente appaltante che deve attenersi alle risultanze acquisite;

**VALUTATO** che nel caso di specie sono stati acquisiti agli atti importanti mezzi di prova che rendono dubbia l'integrità e l'affidabilità della ditta Cosmopol Basilicata srl;

**RITENUTO** per quanto sopra che sussiste fondato motivo per la revoca dell'aggiudicazione della gara disposta con determinazione n. 35/2021;

**VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare:

- art. 29 su principi in materia di trasparenza;
- art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'art. 32 sulle fasi della procedure di affidamento;
- l'art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'art. 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'art. 80 sui motivi di esclusione;

**VISTO** l'art. 21-nonies, Legge 7 agosto 1990, n. 241 in tema di annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi;

**VISTE** le linee guida ANAC n. 6 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice»;

**RICORDATO** che:

- secondo giurisprudenza consolidata, la previsione dell'art. 80, comma 5 lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016 non ha carattere tassativo: non contempla cioè un numero chiuso di illeciti professionali, bensì un'elencazione di natura esemplificativa, comprendente ogni vicenda oggettivamente riconducibile alla fattispecie astratta del grave illecito professionale (ex multis, Cons. Stato, V, 20 marzo 2019, n. 1846; sez. V, 2 marzo 2018 n. 1299; sez. III, 5 settembre 2017, n. 4192);
- nell'ambito di applicazione della lett. c) rientrano sicuramente le condanne per reati diversi da quelli che comportano l'automatica esclusione ai sensi del comma 1 dell'art. 80 (Cons. Stato, V, 5 marzo 2019, n. 6443; sez. V, 12 marzo 2019, n. 1649);
- per il Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 70 depositata il 7 gennaio

2020 qualsiasi condotta *contra legem*, ove collegata all'esercizio dell'attività professionale, è di per sé potenzialmente idonea ad incidere con il processo decisionale rimesso alle stazioni appaltanti sull'accreditamento dei concorrenti come operatori complessivamente affidabili (Cons. Stato, III, 29 novembre 2018, n. 6787; sez. V, 13 giugno 2018, n. 3628; sez. V, 25 febbraio 2016, n. 761). Deve infatti riconoscersi, in capo alla stazione appaltante, un potere di apprezzamento discrezionale in ordine alla sussistenza dei requisiti di "integrità o affidabilità" dei concorrenti: per l'effetto, proprio al fine di rendere possibile il corretto esercizio di tale potere, questi ultimi sono tenuti a dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato all'amministrazione (*ex multis*, Cons. Stato, V, 24 settembre 2018, n. 5500);

- l'esclusione della concorrente dalla gara trova la propria causa non nella ritenuta rilevanza, ai fini dell'art. 80, comma 5, lettera c) del d.lgs. n. 50 del 2016, della condanna penale irrogata, bensì nella mancata indicazione di detta condanna, costituente di per sé autonoma causa di esclusione, comportando l'impossibilità della stazione appaltante di valutare consapevolmente l'affidabilità del concorrente (Cons. Stato, V, n. 1649 del 2019, cit.). La valutazione circa la sussistenza dei gravi illeciti professionali rilevanti ai fini dell'esclusione dalla gara è infatti interamente rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, chiamata ad analizzare in concreto l'incidenza dei singoli fatti indicati dall'operatore economico: a tal fine, la stessa deve essere posta nella condizione di conoscere tutti i comportamenti astrattamente idonei ad integrare la causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016, che devono essere pertanto indicati in sede di dichiarazione".;
- il Cons. St., V, n. 6443 del 2019 ha precisato che nel caso di omessa dichiarazione è legittimo il provvedimento di esclusione, non sussistendo in capo alla stazione appaltante l'ulteriore obbligo di vagliare la gravità del precedente di cui è stata omessa la dichiarazione, conseguendo il provvedimento espulsivo all'omissione della prescritta dichiarazione, che invece deve essere resa completa ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale e deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla gravità del reato e dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione compete esclusivamente alla stazione appaltante (*ex plurimis*, Cons. Stato, V, 2 marzo 2018, n. 1299; III, 13 giugno 2018, n. 3628; III, 29 novembre 2018, n. 6787; V, 25 febbraio 2016, n. 761; V, 28 settembre 2015, n. 4511; III, 29 novembre 2018, n. 6787);

Deve quindi concludersi, alla luce dei rilievi che precedono:

- 1) **che le ragioni di fatto** alla base dell'esclusione consistono nell'omessa dichiarazione del precedente penale del legale rappresentante e di un altro consigliere del CdA (certificato casellario n. 630936/2021/R per il legale rappresentante e n. 630937/2021/R per il consigliere); di giudizio in corso per omissione contributiva verso l'INPS (R.G.001248/19); di condanna

definitiva per gravi inadempienze tributarie (Sentenza della Corte di

Cassazione n. 18015 del 14 settembre 2016); di condanna definitiva per omissione di dichiarazione nel giudizio conclusosi con sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 27/11/2020, n. 7471; di annullamenti aggiudicazioni gare (vedasi TAR Campania n. 5848/18; TAR Basilicata n. 727/2017) e ulteriori esclusioni per omesse dichiarazioni (vedasi gara indetta dalla Regione Basilicata GUUE n. 2016/S 190-342186 dell' 01.10.2016) anch'esse non menzionate nelle dichiarazioni obbligatorie;

1. **che le ragioni di diritto** alla base dell'esclusione consistono nel ricorrere delle circostanze di cui all'art.80, comma 4, comma 5 lett. c), c-bis, f-bis);

Tutto ciò premesso,

## **D E T E R M I N A**

per le motivazioni già espresse nel preambolo della odierna determinazione:

- ✓ **di annullare**, ai sensi dell'art. 21-nonies, Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'aggiudicazione disposta con determina n. 35 del 3 febbraio 2021 a favore della soc. Cosmopol Basilicata Srl con sede in Contrada Sant'Eustachio Pennini 22, Avellino (AV) – P.I. 02893030649;
- ✓ **di escludere** dalla procedura, ai sensi dell'art. 80, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 la soc. Cosmopol Basilicata Srl con sede in Contrada Sant'Eustachio Pennini 22, Avellino (AV) – P.I. 02893030649;
- ✓ **di disporre** l'incameramento della cauzione di € 13.114,75 costituita mediante polizza fideiussoria n. 1692805 emessa il 9.09.2020 da ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. sede Milano; rilasciata da Agenzia FIXA SAS DI FALZARANO TOMMASO – Airola, presentata dall'impresa per la partecipazione alla procedura di gara;
- ✓ **di dare atto** che a seguito del presente provvedimento saranno effettuate le segnalazioni dell'irregolarità all'ANAC, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. 50/2016;

## **di aggiudicare**

- ✓ **i servizi** in oggetto a favore dell'ATI Vigilanza Città di Potenza risultato secondo in graduatoria e costituito dalla mandataria Vigilanza Città di Potenza soc. coop. con sede legale via Marrucaro, 3 – Potenza; partita IVA: 00869740761, codice fiscale: 00869740761; mandante Istituto di Vigilanza Metronotte Srl, sede legale Ginosa (TA) Via Francesco Ricciardi 2, partita IVA 00965950736, codice fiscale 00965950736; mandante Vultur Security Srl, sede legale Melfi (PZ), Traversa di via Lucca snc, partita IVA: 01820620761, codice fiscale 01820620761;
- ✓ **di aggiudicare** ai prezzi e ai ribassi -rispetto alla base d'asta- di seguito indicati:

Servizio di vigilanza fissa	€ 18,79/ora IVA esclusa
-----------------------------	-------------------------

Servizio di vigilanza saltuaria di zona	€ 0,08/minuto IVA esclusa
Servizio di vigilanza con collegamento a sistemi di allarme o videosorveglianza	€ 5 per obiettivo IVA esclusa
Noleggio della periferica di collegamento	€ 2/mese IVA esclusa
Servizio di intervento su allarme	€ 2 per intervento, IVA esclusa

- ✓ **di autorizzare** per la durata del contratto il plafond massimo di spesa - quale sommatoria delle richieste di fornitura che questa Direzione regionale potrà attivare in base alla dinamica dei fabbisogni, senza assumere alcun obbligo in merito al raggiungimento del massimale di spesa medesimo - di € 1.311.475,41 (euro unmilionetrecentoundiciquattrocentosettantacinque/41) IVA esclusa, pari ad € 1.600.000,00 (Euro unmilionesecentomila/00) IVA inclusa, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 14.100,00 + IVA al 22% pari a € 17.202,00 IVA inclusa, per un totale complessivo pari a € 1.617.202,00 (unmilionesecentodiciassettemiladuecentodue/00) , da imputare e ripartire anno per anno nei seguenti importi in euro:

Capitoli di spesa	Oggetto	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	totale
5U1104014/03	Servizi di vigilanza (IVA al 22% compresa)	302.000	400.000,00	400.000,00	400.000	98.000	1.600.000,00
4U110405206	Oneri sicurezza da DUVRI (IVA al 22 % compresa)	3.225,40	4.300,50	4.300,50	4.300,50	1.075	17.202,00

- ✓ **di prevedere** la facoltà, in via del tutto eventuale ed opzionale, previa insindacabile valutazione interna della Stazione Appaltante, di rinnovare il contratto alle medesime condizioni, per una durata pari a n.12 mesi, per un importo complessivo di € 327.868,85, al netto di IVA, pari ad € 400.000, IVA inclusa e determinando, in tale evenienza, un valore dell'Appalto, comprensivo dell'opzione di rinnovo, pari ad € 1.639.344,26, IVA esclusa, per un importo di € 2.000.000, oneri fiscali compresi;
- ✓ **di dare mandato** al Rup, dott.ssa Teresa Vizzuso, per lo svolgimento dei controlli di rito previsti dal Codice dei contratti pubblici;
- ✓ **di dare mandato** al Rup per la comunicazione del presente provvedimento, mediante posta elettronica certificata, a tutti i concorrenti, ai sensi dell'art. 76, comma 2 bis, D.lgs. 50/2016;
- ✓ **di dare atto** che l'ufficio a cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alla procedura è l'Ufficio Risorse Strumentali, patrimonio;
- ✓ **di dare mandato** al Rup per la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'INPS, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- ✓ **di dare atto**, altresì, che ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 104/2010, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 30 giorni dalla notifica di cui sopra ai concorrenti;
- ✓ **di dare atto** che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, secondo lo schema allegato agli atti di gara, allo spirare del termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e all'esito dell'acquisizione dell'efficacia della presente aggiudicazione;
- ✓ **di dare mandato** al Rup perché proceda agli ulteriori adempimenti conseguenti alla presente determinazione;
- ✓ **di dare atto** che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

IL DIRETTORE REGIONALE  
*Roberto Bafundi*  
(documento firmato in originale)